



**AZIENDA ELETTRICA  
COMUNALE BUSENO**

**LEGGE PER LA DISTRIBUZIONE DI  
ENERGIA ELETTRICA**

I.	DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
1.	Scopo e campo d'applicazione .....	3
2.	Azienda elettrica .....	3
3.	Basi giuridiche .....	3
II.	FORNITURA DI ENERGIA .....	3
4.	Condizioni di fornitura.....	3
5.	Regolarità della fornitura e dell'utilizzazione della rete.....	3
6.	Premesse tecniche .....	4
7.	Richieste/Disdette di fornitura .....	5
III.	ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE .....	5
8.	Allacciamento alla rete di distribuzione.....	5
9.	Protezione delle persone e degli impianti dell'Azienda .....	6
IV.	IMPIANTI INTERNI E APPARECCHI DI MISURA .....	7
10.	Impianti interni e controlli.....	7
11.	Apparecchi di misura e di telecomunicazione .....	7
12.	Misura dell'energia.....	8
V.	FINANZIAMENTO .....	8
13.	Autonomia finanziaria .....	8
VI.	TARIFFE E PRESTAZIONI .....	8
14.	Principio.....	8
15.	Contributi di allacciamento .....	8
16.	Tariffe di utilizzazione .....	9
17.	Prestazioni per allacciamento .....	9
18.	Imposta valore aggiunto (IVA).....	9
19.	Fatturazione e incasso.....	9
20.	Spese di mutazione, d'incasso e interessi di mora.....	9
VII.	ASPETTI LEGALI.....	10
21.	Esecuzione .....	10
22.	Sospensione della fornitura di energia e dell'utilizzazione della rete, prepagamento .....	10
23.	Cauzioni .....	10
24.	Contravvenzioni.....	10
25.	Reclami, ricorsi e contestazioni .....	11
26.	Ordinanza.....	11
VIII.	DISPOSIZIONI FINALI .....	11
27.	Abrogazioni .....	11
28.	Entrata in vigore .....	11

## **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1. Scopo e campo d'applicazione**

La presente Legge disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento degli impianti della rete elettrica di distribuzione, come pure i rapporti tra Azienda e Clienti. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale.

### **2. Azienda elettrica**

L'Azienda Elettrica Comunale di Buseno, tramite la propria rete, distribuisce elettricità per uso pubblico e privato nel comune di Buseno e nel resto del comprensorio definito dall'articolo 4 LAEI-GR, secondo le capacità dei propri impianti, alle condizioni della presente Legge, alle vigenti prescrizioni tariffarie e nel rispetto del diritto superiore.

### **3. Basi giuridiche**

- 3.1. La presente Legge, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda Elettrica Comunale (denominata in seguito Azienda) e i suoi Clienti.
- 3.2. Restano riservate le disposizioni della Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), dell'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI), dell'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT), della Legge sugli impianti elettrici (LIE), della Legge cantonale di applicazione alla LAEI (LAEI-GR) e delle altre Leggi e Ordinanze vigenti in materia.
- 3.3. L'allacciamento alla rete di distribuzione, l'utilizzazione della rete come pure il prelievo e la fornitura di energia elettrica implicano l'accettazione della presente Legge, delle prescrizioni d'attuazione e delle tariffe in vigore.
- 3.4. Il Cliente ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare della presente Legge e della relativa Ordinanza delle tariffe. Questi documenti possono pure essere consultati e scaricati dal sito internet [www.aemoesano.ch](http://www.aemoesano.ch)
- 3.5. Per casi particolari non definiti nell'Ordinanza tariffale, l'Azienda può stabilire condizioni speciali, definite in via contrattuale.

## **II. FORNITURA DI ENERGIA**

### **4. Condizioni di fornitura**

- 4.1. L'Azienda distribuisce energia elettrica in tutto il comprensorio e nel rispetto delle leggi in vigore. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide di regola con quello della zona edificabile, secondo i piani regolatori comunali. Di principio, al di fuori della zona edificabile l'Azienda non è tenuta a fornire energia elettrica.
- 4.2. L'Azienda fornisce energia elettrica al Cliente nei limiti delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e al mantenimento dei propri impianti.
- 4.3. L'Azienda è autorizzata a chiedere al Cliente una partecipazione ai costi di costruzione degli impianti sotto forma di contributo di allacciamento (vedi punto 15).
- 4.4. L'allacciamento alla rete, l'utilizzazione della rete e la fornitura di energia hanno inizio soltanto se risultano rispettate le condizioni stabilite dalla presente Legge.

### **5. Regolarità della fornitura e dell'utilizzazione della rete**

- 5.1. La fornitura di energia e l'utilizzazione della rete avviene generalmente senza interruzioni nei limiti delle tolleranze usuali per la tensione e la frequenza conformemente alle normative internazionali, riservate particolari le eccezioni elencate al punto 5.2.

- 5.2. L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere totalmente la fornitura di energia elettrica o l'utilizzazione della rete nei casi seguenti:
- Forza maggiore: Pericolo di guerra, disordini interni, sabotaggi, eventi naturali, ecc.
  - Eventi straordinari: Incendi, esplosioni, inondazioni, gelo, siccità, scariche atmosferiche, vento, neve, perturbazioni, sovraccarico della rete, ecc.
  - Interruzioni dovute all'esercizio: Riparazioni, manutenzioni, ampliamento della rete e interruzione di erogazione da parte del fornitore.
  - Penuria di energia: Nell'intento di assicurare l'approvvigionamento generale del Paese.

Interruzioni o restrizioni prolungate prevedibili verranno di norma annunciate ai Clienti.

- 5.3. Il Cliente è tenuto a prendere tutte le disposizioni atte a evitare danni diretti e indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale o totale o dal reinserimento improvviso della corrente come pure da oscillazioni anomale della tensione o della frequenza.
- 5.4. Il Cliente con possibilità di produzione propria o di prelievo di energia da terzi deve provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente nella rete dell'Azienda, i suoi impianti vengano automaticamente separati e non possano venir ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'Azienda.
- 5.5. Il Cliente non ha diritto ad alcuna indennità per danni diretti o indiretti a persone o cose causati da variazioni di tensione e frequenza come pure da interruzioni e limitazioni della fornitura di energia. L'Azienda non concede risarcimento alcuno al Cliente né a coloro che fanno valere pretese verso di esso.

## **6. Premesse tecniche**

- 6.1. L'Azienda prescrive il genere di corrente, la tensione, la frequenza e il valore minimo del fattore di potenza, come pure le misure di sicurezza da adottare nei confronti della propria rete, degli impianti interni e degli apparecchi ad essi allacciati. Sono ammessi apparecchi di ogni genere, purché adatti alla capacità degli impianti di distribuzione ed a condizione che il loro uso non provochi oscillazioni o abbassamenti anomali della tensione di rete o l'assorbimento delle tensioni del comando a distanza.
- 6.2. Il Cliente, l'installatore o il fornitore dell'apparecchio devono preventivamente informarsi presso l'Azienda in merito alla possibilità e alle condizioni di allacciamento e sulle caratteristiche della tensione. L'Azienda può rifiutare l'alimentazione di apparecchi non rispondenti alle condizioni descritte nelle prescrizioni (PAE).
- 6.3. L'allacciamento di impianti per il riscaldamento elettrico e la climatizzazione sono soggetti ad autorizzazione. Il Cliente deve presentare una domanda corredata da un calcolo del fabbisogno di energia termica e da indicazioni concernenti gli apparecchi previsti. Il rilascio di singole autorizzazioni per il riscaldamento elettrico non obbliga l'Azienda a concederne altre né a permettere l'estensione o il potenziamento degli impianti di riscaldamento esistenti. L'Azienda si riserva di rifiutare l'allacciamento di impianti per il riscaldamento elettrico per motivi legali, di ordine tecnico o economico. L'Azienda può porre particolari condizioni per quanto riguarda il tipo di riscaldamento e la relativa regolazione, come pure per speciali applicazioni termiche.
- 6.4. Il Cliente può utilizzare l'energia solo per gli scopi previsti dalle tariffe. Qualsiasi inserimento di apparecchi in circuiti destinati ad altri scopi sarà considerato infrazione alle disposizioni tariffarie e trattato in conformità del punto 25. Salvo esplicita autorizzazione dell'Azienda, il Cliente non ha diritto di cedere energia a terzi. Per gli appartamenti i cui inquilini cambiano con frequenza inferiore ad 1 anno, l'Azienda può designare quale Cliente il proprietario.
- 6.5. L'Azienda rifiuta l'allacciamento di installazioni o apparecchi elettrici quando:
- Non sono conformi alle prescrizioni e alle norme electrosuisse (NIBT) o alle prescrizioni (PAE);
  - Disturbano gli impianti elettrici dei Clienti vicini;
  - Gli impianti sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di una concessione ad installare a norma dell'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).
- 6.6. L'Azienda si riserva di imporre condizioni speciali di allacciamento e di tariffa o di rifiutare la fornitura per gli apparecchi che:
- Causano armoniche o effetti di risonanza;
  - Influiscono negativamente sulla tensione o sull'esercizio a causa di cambiamenti repentini di carico;
  - Assorbono energia reattiva in quantità eccessiva.

I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti citati sono a carico del Cliente.

## **7. Richieste/Disdette di fornitura**

- 7.1. L'attivazione o la disdetta di un contratto di fornitura per i consumatori fissi finali con un consumo annuo inferiore a 100'000 kWh per centro di consumo, come in caso di dislocazione, vendita o demolizione di immobili ecc. devono essere chieste in forma scritta o presentandosi allo sportello delle Aziende Elettriche del Moesano con un documento valido di identità, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Nel caso di disdetta il Cliente è tenuto al pagamento dell'energia prelevata fino al rilievo finale del contatore. L'Azienda si impegna ad eseguire il rilievo del contatore entro i seguenti 5 giorni.
- 7.2. I consumatori finali con un consumo di almeno 100'000 kWh annui per centro di consumo senza contratto di fornitura scritto e negoziato individualmente hanno, con un termine di disdetta di 2 mesi, la possibilità, comunicandolo all'Azienda entro il 31 ottobre, di esercitare il loro diritto d'accesso alla rete, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo. Per i consumatori finali con un contratto di fornitura scritto e negoziato individualmente vale il termine di disdetta contrattuale.
- 7.3. Qualsiasi cambiamento dei dati anagrafici del Cliente va annunciato in forma scritta o presentandosi allo sportello delle Aziende Elettriche del Moesano con un documento valido di identità in tempo utile e comunque entro al massimo 10 giorni.
- 7.4. Sia il Cliente che parte, sia quello che arriva, devono annunciarsi allo sportello delle Aziende Elettriche del Moesano. Cambiamenti di proprietà devono essere annunciati per iscritto dal venditore specificando la data del trapasso.
- 7.5. Il proprietario è responsabile nei confronti dell'Azienda del consumo di energia e di qualsiasi altro canone tariffale concernente eventuali locali non affittati o impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall'Azienda per mancata o intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.
- 7.6. La temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale o comunque saltuario, non può giustificare la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari.
- 7.7. Per il ripristino dell'esercizio di un impianto precedentemente messo fuori servizio è richiesto il preventivo accordo con l'Azienda.

## **III. ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE**

### **8. Allacciamento alla rete di distribuzione**

- 8.1. L'allacciamento raccorda l'installazione interna di uno stabile alla rete di distribuzione dell'Azienda.
- 8.2. Il punto di fornitura coincide, con il limite di proprietà degli impianti. Per la rete in cavo gli impianti dell'Azienda si estendono sino ai morsetti d'entrata della valvola d'introduzione. Per la rete aerea gli impianti dell'Azienda si estendono sino agli isolatori a muro o a quelli in palina. Ognuno dei due contraenti è responsabile per la manutenzione degli impianti di sua proprietà.
- 8.3. I collegamenti tra la rete di distribuzione e il punto di fornitura vengono eseguiti dall'Azienda o dai suoi mandatari, previo il pagamento del contributo di allacciamento. L'Azienda decide sul modo di esecuzione, sul tracciato e sulla sezione delle condotte; designa il punto di introduzione come pure la posizione delle valvole di introduzione, degli apparecchi di misura e di comando. Per l'installazione dei collegamenti, delle valvole di introduzione, degli apparecchi di misura e di comando come pure per la loro manutenzione, l'Azienda terrà conto il più possibile degli interessi del proprietario, dei locatari e degli affittuari.
- 8.4. L'Azienda esegue, un solo allacciamento per lo stesso immobile. Eventuali derivazioni a stabili accessori all'abitazione e appartenenti allo stesso complesso, costituiscono parte integrante dell'impianto interno e pertanto devono essere eseguite a cura del proprietario. Per gruppi di case appartenenti ad un unico complesso può essere concesso un unico allacciamento, in quanto il diritto di mantenere l'allacciamento e gli apparecchi di misura e di comando e di accedere agli stessi sia garantito da una convenzione iscritta a registro fondiario.

- 8.5. L'Azienda ha il diritto di collegare più stabili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi, indipendentemente dal contributo d'allacciamento. Il proprietario gravato può richiedere una partecipazione ai costi sostenuti dal proprietario beneficiario. Si riserva altresì il diritto di costituire e di fare iscrivere a registro fondiario le servitù relative a questi raccordi.
- 8.6. Il proprietario del fondo concede all'Azienda il diritto di attraversamento per gli impianti che alimentano il suo allacciamento. Egli si impegna pure ad accordare il diritto di attraversamento per gli impianti destinati ad alimentare terzi. Ciò vale per linee aeree, cavi, camere, armadi di distribuzione e per gli impianti per l'illuminazione pubblica.
- 8.7. Il proprietario del fondo autorizza il personale dell'Azienda o di terzi incaricati dall'Azienda ad accedere a questi impianti per le necessità di manutenzione e d'esercizio. Egli è inoltre tenuto a mantenere libero il tracciato, impegnandosi a non piantare alberi ad alto fusto nelle immediate vicinanze delle linee aeree. Il proprietario del fondo autorizza il taglio di alberi e rami che possono dar luogo a perturbazioni sulle linee.
- 8.8. L'Azienda stabilisce la misura della partecipazione alle spese di raccordo alla rete di distribuzione in base alle vigenti condizioni di allacciamento. Gli scavi, la protezione dei cavi e le opere civili necessarie per l'allacciamento devono essere eseguiti dal proprietario a propria spesa e secondo le indicazioni dell'Azienda.
- 8.9. In caso di potenziamento di un allacciamento esistente valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.
- 8.10. Se il Cliente, rispettivamente il proprietario, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico. Nel caso lo spostamento concernesse sia l'allacciamento del proprietario, sia un elettrodotto alimentante altri Clienti, la spesa verrà equamente ripartita tra il proprietario e l'Azienda. Nel caso l'Azienda sostituisse la rete aerea con una rete sotterranea, essa si assume le spese per la parte elettromeccanica dell'allacciamento sino alla valvola d'introduzione; le spese per le opere civili sul sedime privato così come ogni altra spesa sono a carico del proprietario. L'ubicazione della valvola d'introduzione è stabilita dall'Azienda.
- 8.11. Se l'alimentazione di un immobile richiede l'installazione di una cabina di trasformazione, il proprietario deve mettere a disposizione il locale necessario. L'ubicazione di questo locale, che deve rispondere ai requisiti tecnici richiesti dall'Azienda, viene fissata d'intesa fra l'Azienda e il proprietario. L'occupazione dello spazio, il diritto di passo, di posa e manutenzione dei collegamenti, verranno iscritti a registro fondiario. L'Azienda ha il diritto di usare la cabina di trasformazione anche per l'alimentazione di terzi. L'Azienda verserà al proprietario un'equa indennità per l'acquisizione del diritto e per la realizzazione del locale adibito a cabina di trasformazione.
- 8.12. Di principio la fornitura di energia elettrica viene concessa in bassa tensione (BT) al livello di rete 7. L'Azienda può decidere di concedere la fornitura in media tensione (MT) al livello di rete 5, nel rispetto della Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) e la relativa Ordinanza (OAEI).

## **9. Protezione delle persone e degli impianti dell'Azienda**

- 9.1. Se il Cliente o il proprietario deve eseguire, in prossimità di un allacciamento aereo, lavori che comportano il pericolo di contatto con i conduttori nudi, l'Azienda provvede all'isolazione dei conduttori o alla messa fuori esercizio della linea, addebitando le relative spese al proprietario dello stabile.
- 9.2. Se il Cliente o il proprietario intende eseguire o far eseguire da terzi, in prossimità di impianti elettrici, lavori di qualsiasi genere, che potrebbero danneggiare gli impianti stessi o metterne in pericolo l'esercizio, egli deve avvertire tempestivamente l'Azienda che ordinerà le misure di sicurezza adeguate e fisserà la partecipazione alle spese.
- 9.3. Il Cliente o il proprietario che intende eseguire o far eseguire da terzi lavori di scavo di qualsiasi genere su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi presso l'Azienda sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte in cavo. Prima del riempimento dello scavo, il Cliente o il proprietario deve nuovamente mettersi in comunicazione con l'Azienda affinché i cavi messi allo scoperto possano essere controllati e protetti meccanicamente.

#### **IV. IMPIANTI INTERNI E APPARECCHI DI MISURA**

##### **10. Impianti interni e controlli**

- 10.1. L'esecuzione, le riparazioni e gli ampliamenti delle installazioni interne sono interamente a carico del proprietario, che dovrà farli eseguire da installatori in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.
- 10.2. Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente alla Legge federale sugli impianti elettrici, alle norme di electrosuisse (NIBT) e alle prescrizioni emanate dall'Azienda (PAE).
- 10.3. L'installatore elettricista deve presentare le domande concernenti l'esecuzione, la modifica o l'ampliamento di impianti interni, o la posa di apparecchi di misura e comando.
- 10.4. I proprietari di un'installazione sono tenuti a presentare all'Azienda i certificati di sicurezza (RaSi) che attestano l'idoneità dell'impianto.
- 10.5. Prima della messa in esercizio dell'impianto, l'installatore esegue il controllo e trasmette all'Azienda il relativo protocollo affinché la stessa possa procedere alla posa del contatore.
- 10.6. I proprietari di impianti interni sono tenuti a mantenerli costantemente in buono stato e a far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti dell'impianto. Periodicamente l'Azienda esorta i proprietari di impianti a bassa tensione a fornire la prova che i loro impianti soddisfano le norme e i requisiti tecnici e di sicurezza come prescritto dall'Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT). Il rapporto di sicurezza (RaSi) va rilasciato da un organo di controllo indipendente che non ha partecipato alla progettazione o all'installazione degli impianti in questione. I proprietari degli stabili, sono tenuti a far eliminare i difetti constatati entro i termini prescritti e a proprie spese. Il controllo degli impianti interni e le revisioni periodiche prescritte dall'OIBT non riducono le responsabilità dell'installatore e del proprietario dell'impianto.
- 10.7. Gli incaricati dell'Azienda devono poter accedere in ogni momento agli impianti interni degli stabili per il controllo delle installazioni, degli apparecchi e il rilievo dei contatori.

##### **11. Apparecchi di misura e di telecomunicazione**

- 11.1. Gli apparecchi di misura e di telecomunicazione vengono forniti dall'Azienda e restano di sua proprietà; le spese di manutenzione sono a suo carico. Il proprietario dell'immobile, rispettivamente il Cliente, deve far eseguire a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Azienda tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura e telecomunicazione; deve pure mettere a disposizione dell'Azienda lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi. Inoltre deve far eseguire a sue spese le nicchie e i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli apparecchi di misura e comando. Le spese di montaggio dei contatori e degli apparecchi di comando sono a carico dell'Azienda. Le spese per il montaggio e quelle per la sostituzione dei trasformatori di misura sono a carico del Cliente.
- 11.2. Guasti agli apparecchi di misura e di telecomunicazione cagionati dal Cliente o da terze persone, come pure provocati da incendi, acqua o danni della natura, verranno riparati unicamente dall'Azienda a spese del Cliente. Soltanto gli incaricati dell'Azienda sono autorizzati a piombare, togliere i piombi, levare o spostare i contatori o apparecchi di comando; gli stessi sono gli unici autorizzati ad attivare o a interrompere l'utilizzazione della rete, la fornitura con la posa o lo smontaggio degli impianti di misura. Chiunque deteriori o tolga i piombi da contatori o da altri apparecchi senza autorizzazione, è ritenuto responsabile dei guasti che possono derivare e sopporta le spese di sostituzione, di revisione e taratura; l'Azienda si riserva di denunciare il colpevole all'Autorità giudiziaria.
- 11.3. Il Cliente può chiedere che i suoi impianti di misura vengano verificati presso una stazione ufficiale di taratura. In caso di contestazioni deciderà inappellabilmente l'Ufficio federale di metrologia. Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e montaggio degli apparecchi, saranno a carico della parte in errore.
- 11.4. I Clienti devono segnalare immediatamente all'Azienda qualsiasi irregolarità di funzionamento negli apparecchi di misura e telecomunicazione.

## **12. Misura dell'energia**

- 12.1. Per la determinazione del consumo di energia fanno stato le indicazioni dei contatori. Il rilievo dei contatori e la loro manutenzione vengono eseguite periodicamente dagli incaricati dell'Azienda. In taluni casi il Cliente può essere invitato ad effettuare il rilievo dei contatori e a comunicare i relativi dati all'Azienda.
- 12.2. A eventuali errori di misura dell'energia elettrica dovuti a connessioni errate, cattivo funzionamento degli apparecchi, ecc. si porrà rimedio nel limite del possibile sulla base di precedenti e successive indicazioni esatte. Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo verrà stabilito in seguito a una nuova taratura. Se la nuova taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo sarà valutato dall'Azienda che terrà conto equamente delle indicazioni dell'abbonato. Questa valutazione sarà basata sul consumo del periodo corrispondente dell'anno precedente, tenuto conto di modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione. Se è possibile stabilire esattamente l'ammontare dell'errore e la sua durata la rettifica si estenderà a tutto il periodo di funzionamento difettoso nel termine legale di prescrizione al massimo di 5 anni. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo di fatturazione contestato.
- 12.3. Il Cliente non può richiedere alcuna riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno.

## **V. FINANZIAMENTO**

### **13. Autonomia finanziaria**

- 13.1. La costruzione e l'esercizio della rete elettrica di distribuzione devono essere finanziariamente autosufficienti.
- 13.2. Il finanziamento della rete di distribuzione avviene tramite i seguenti mezzi:
  - a) Contributi di allacciamento;
  - b) Tariffe di utilizzazione;
  - c) Prestazioni per allacciamento;

## **VI. TARIFFE E PRESTAZIONI**

### **14. Principio**

I contributi di allacciamento e le tariffe di utilizzazione devono coprire le spese di esercizio e di manutenzione degli impianti, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

### **15. Contributi di allacciamento**

- 15.1. L'allacciamento alla rete elettrica di distribuzione e l'utilizzazione delle sue installazioni sono soggetti al pagamento di un contributo unico, inteso quale quota di partecipazione alla costruzione degli impianti generali, da versare prima della messa in servizio dell'impianto.
- 15.2. Il potenziamento di un allacciamento esistente è pure soggetto al versamento di un contributo, lo stesso sarà calcolato in base alla differenza tra il vecchio ed il nuovo stato.
- 15.3. L'importo del contributo di allacciamento è deciso dal Municipio, mediante Ordinanza.
- 15.4. Debitore del contributo di allacciamento è il proprietario del fondo, rispettivamente colui che era autorizzato ad edificare lo stabile allacciato.
- 15.5. Il proprietario che è stato allacciato alla rete di distribuzione, non ha in nessun caso diritto di richiedere la restituzione parziale o totale del contributo di allacciamento versato, se riduce il valore della potenza richiesta, vi rinuncia per trasloco degli impianti, o procede alla demolizione dello stabile.



## **16. Tariffe di utilizzazione**

- 16.1. L'utilizzazione della rete e la fornitura di energia elettrica sono soggetti al pagamento di una tariffa di utilizzo della rete, di un prezzo per il consumo dell'energia, e altri contributi o tasse nel rispetto della LAEI, dell'OAEI e della LAEI-GR.
- 16.2. Le categorie di abbonamenti sono decise dal Municipio e definite tramite Ordinanza.
- 16.3. Debitore delle tariffe d'utilizzazione è l'utente beneficiario. In caso di locazione/affitto il proprietario risponde solidalmente.

## **17. Prestazioni per allacciamento**

- 17.1. I costi per la posa del cavo di allacciamento tra la rete di distribuzione e il punto di fornitura sono a carico del proprietario del fondo.
- 17.2. Le opere civili necessarie per l'allacciamento devono essere eseguite dal proprietario, a proprie spese e secondo le indicazioni dell'Azienda; compete pure al proprietario conseguire le autorizzazioni comunali/cantonali competenti, per il disboscio e per l'occupazione di area pubblica o privata.
- 17.3. Il materiale utilizzato viene fatturato al prezzo di costo per l'Azienda, maggiorato del 25% al massimo per coprire i costi generali e di organizzazione.
- 17.4. La manodopera viene fatturata considerando il costo orario secondo il Regolamento organico dei dipendenti delle Aziende Elettriche del Moesano.
- 17.5. L'Azienda potrà addebitare i costi d'allacciamento previo presentazione del preventivo; in tal caso al proprietario dovrà essere concessa la facoltà di chiedere l'addebito sulla base delle prestazioni effettive, secondo quanto indicato di punti 17.1 e 17.2 della presente Legge.

## **18. Imposta valore aggiunto (IVA)**

Tutte le tasse e tariffe esposte nell'Ordinanza tariffale sono al netto dell'IVA. L'imposta sul valore aggiunto verrà addebitata in aggiunta alle tariffe nel modo e nella percentuale previste dalle relative disposizioni federali.

## **19. Fatturazione e incasso**

- 19.1. Le tariffe di utilizzazione vengono fatturate a intervalli regolari, fissati dall'Ordinanza sulle tariffe per la distribuzione di energia elettrica.
- 19.2. L'Azienda, tra un rilievo di contatore e l'altro, può emettere fatture in acconto calcolate sulla base del consumo stimato.
- 19.3. In caso di mutazione la tassa di abbonamento verrà fatturata pro rata mensile.
- 19.4. Tutte le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla loro emissione.
- 19.5. La fatturazione della tariffa di utilizzazione munita delle indicazioni sui rimedi legali costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 80 cpv. 1 della Legge esecuzione e fallimenti (LEF).
- 19.6. Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

## **20. Spese di mutazione, d'incasso e interessi di mora**

- 20.1. L'importo delle spese di mutazione e d'incasso vengono regolate tramite Ordinanza.
- 20.2. L'Azienda si riserva di applicare interessi di mora per ritardi nei pagamenti e/o pagamenti rateali.

## **VII. ASPETTI LEGALI**

### **21. Esecuzione**

L'Azienda o l'ente incaricato indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto intimandogli un nuovo termine di 15 giorni, scaduto il quale e dopo un'ultima diffida scritta, dà avvio alla procedura d'incasso per via esecutiva ed eventualmente procede alla posa di un contatore a prepagamento.

### **22. Sospensione della fornitura di energia e dell'utilizzazione della rete, prepagamento**

22.1. L'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di energia o l'utilizzazione della rete, con decisione, quando l'abbonato o chi per esso:

- a) Utilizza impianti o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti o che mettono in pericolo persone o cose;
- b) Sottrae e consuma illecitamente energia elettrica contravvenendo alle leggi, ai regolamenti o al tariffario;
- c) Rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'Azienda l'accesso alle installazioni elettriche;
- d) Non osserva l'obbligo di pagamento nei confronti dell'Azienda; in tal caso l'Azienda si riserva l'eventuale posa di un contatore a prepagamento, le quali tariffe sono regolate nell'ordinanza. Per le economie domestiche, dove tecnicamente possibile, l'Azienda procede in quest'ultimo senso.
- e) Viola in modo grave le prescrizioni tecniche della presente Legge.

22.2. Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di mettere fuori servizio e di piombare senza avvertimento alcuno qualsiasi apparecchio difettoso e tale da presentare rischi di incendio e da mettere in pericolo persone o cose.

22.3. Qualora un Cliente o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffarie o inganna in qualsiasi altra forma l'Azienda, è tenuto a rimborsare l'importo sottratto compreso interessi e spese.

22.4. In caso di sospensione della fornitura di energia o dell'utilizzazione della rete il Cliente dovrà egualmente far fronte a tutti i suoi impegni verso l'Azienda senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali inconvenienti subiti.

### **23. Cauzioni**

23.1. L'Azienda può richiedere al Cliente un deposito a titolo di cauzione qualora:

- a) Si tratti di ditte dedite al commercio e/o all'industria, di società in nome collettivo, in accomandita, di società anonime o di società a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni;
- b) il Cliente abbia domicilio fuori Cantone;
- c) il Cliente sia notoriamente insolvente o sussistano dubbi sulla sua solvibilità;
- d) il Cliente sia in mora nei pagamenti delle fatture dell'Azienda.

23.2. Di regola l'importo della cauzione corrisponde al costo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato, se la fatturazione avviene mensilmente l'importo consiste nel presumibile consumo trimestrale.

23.3. La cauzione può essere prestata tramite deposito in contanti o con garanzia bancaria con vincolo solidale. In casi particolari l'Azienda può proporre la posa di un contatore a prepagamento.

23.4. Se la garanzia non viene presentata entro il termine stabilito, l'Azienda può, senza ulteriore avviso, rifiutare l'erogazione dell'energia elettrica o l'utilizzazione della rete. Per le economie domestiche, dove tecnicamente possibile, l'Azienda procede con la posa di un contatore a prepagamento.

### **24. Contravvenzioni**

24.1. Le infrazioni alla presente Legge e alle disposizioni emanate in sua applicazione sono punite con la multa fino a CHF 20'000.--.

24.2. Restano riservate le disposizioni penali.

**25. Reclami, ricorsi e contestazioni**

- 25.1. Contro le decisioni dell'Azienda è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla notifica.
- 25.2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Tribunale Amministrativo entro 30 giorni.
- 25.3. Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte al quale è affidata la sorveglianza della zona di distribuzione.

**26. Ordinanza**

Il Municipio emana le disposizioni d'applicazione della presente in un'Ordinanza.

**VIII. DISPOSIZIONI FINALI**

**27. Abrogazioni**

La presente Legge sostituisce e annulla la precedente del 01 Agosto 2013, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

**28. Entrata in vigore**

La presente Legge entra in vigore in data 1 Gennaio 2017

Adottata dall'Assemblea Comunale in data 30 Dicembre 2016

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE  
MUNICIPIO DI BUSENO

Il Sindaco: R. Giulietti

Il Segretario: E. Fumi